

**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI SAVIGLIANO E MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA**  
**DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

- Il **Comune di SAVIGLIANO**, C.F. 00215880048, (classe 1/B), legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Antonello Portera**
- Il **Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**, C.F. 00489010041, (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Giorgio Alberione**

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Savigliano, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Monasterolo di Savigliano, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segretario Comunale in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Savigliano ,(Classe 1 B), e di Monasterolo di Savigliano (classe IV), tutti della provincia di Cuneo, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Segretario Comunale.

La sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Savigliano e Monasterolo di Savigliano è classificata in classe 1/B.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Savigliano assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La sede convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

La convenzione può essere sciolta anticipatamente esclusivamente per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali contraenti;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare alle altre amministrazioni comunali contraenti. Il provvedimento di recesso unilaterale avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte del Comune Capo – convenzione, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.
- sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare presso altra sede (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali contraenti potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede del Comune capo convenzione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale

superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso del Comune capo convenzione, il collocamento in disponibilità.

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata seguendo la medesima stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Non è consentita la durata a tempo indeterminato, nonché la proroga tacita.

### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono di competenza del Sindaco del Comune di Savigliano, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Monasterolo di Savigliano.

In merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001, adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate e svolte con modalità tali da assicurare il proficuo esercizio dell'attività presso ciascun comune. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

#### **ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento ovvero nella misura stabilita contrattualmente.

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Savigliano, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivi della maggiorazione retribuzione di posizione e retribuzione di risultato correlate rispettivamente all'attribuzione responsabilità aggiuntive di uffici o servizi - ex art. art. 41.4 CCNL 16/05/2001, Accordo 22.12.2003, Accordo 13.01.2009 di attuazione di attuazione dell'art. 41, comma 4, del Contratto del 2001 e al conseguimento degli obiettivi assegnati, ex art.42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, predeterminati da ciascun Comune contraente, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Monasterolo di Savigliano, il rimborso delle spese di viaggio così come disciplinato dalla Determina del Presidente dell'Unità di Missione Prot. N. 0025531 del 17.05.2011. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di Monasterolo di Savigliano, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire

dalla sede del Comune capo convenzione di Savigliano, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Monasterolo di Savigliano, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che, su richiesta dell'Ente, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono corrisposti i diritti di rogito, ove spettanti, nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

#### **ART. 7 - ONERIFINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

- a) **80,55%** a carico del **Comune di Savigliano**;
- b) **19,45%** a carico del **Comune di Monasterolo di Savigliano**

Il Comune di Savigliano comunicherà ogni trimestre al Comune di Monasterolo di Savigliano il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Monasterolo di Savigliano provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. Il compenso per il reggente inviato dall'Agenzia è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionati stabiliti per il titolare.

#### **ART.9 REGISTRAZIONE**

La presente scrittura è redatta in due esemplari originali ed è da registrarsi in caso d'uso.

#### **ART. 10 – POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE**

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

#### **ART. 11 FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento delle funzioni di Segretario Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio

#### **ART. 12–MODIFICHE ALLA CONVEZIONE**

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

#### **ART. 13 - NORMA DI CHIUSURA**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto

#### **Comune di Savigliano**

Il Sindaco Sig. Antonello Portera \_\_\_\_\_

#### **Comune di Monasterolo di Savigliano**

Il Sindaco Sig. Giorgio Alberione \_\_\_\_\_